TESTO UNICO L'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Art. 59-bis

Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 59 bis

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200

Versione che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027 · versione 58

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni
Estremi	Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-l-imposta-sulle-successioni-e-donazioni/art-59-bis-esenzione-per-i-veicoli-iscritti-al-pubblico-registro-automobilistico/versione/58

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it